

## ART. 14 - POTATURE

1. È ammessa la potatura di formazione, la potatura di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco, e quella di rami che creano situazioni di pericolo o intralcio alle attività agricole.

2. La potatura è eseguita usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

3. Gli interventi di potatura dei rami che creano situazioni di pericolo o intralcio alle attività agricole possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno; gli interventi di potatura per altre finalità possono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 marzo.

4. L'esecuzione degli interventi di potatura secondo quanto previsto dal presente articolo non comporta la presentazione dell'istanza di cui all'art. 2.

## ART. 15 - CAPITOZZATURA

1. È ammessa la pratica tradizionale della capitozzatura solo per le piante di salice e gelso; per le piante di altre specie è ammessa se trattasi di piante già precedentemente capitozzate o all'interno di filari di piante già in passato capitozzate.

ART. 16 - RICHIAMO SANZIONI  
E RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, della l.r. 86/83, nonché all'obbligo di ripristino.

2. Qualora la violazione si limiti alla mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. 86/83 al trasgressore si applica una sanzione di € 50,00.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi, l'ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

## ALLEGATO 1

## Definizioni

## Piante isolate

Si definiscono isolate le piante arboree che hanno un significato nel paesaggio e nell'ambiente quali singoli individui, per effetto della posizione e/o della distanza da altri alberi.

## Siepi

Formazioni lineari seminaturali di piante arbustive e/o arboree.

## Filari

Formazioni lineari di piante arboree governate prevalentemente ad alto fusto. La componente a ceduo è solo accessoria, come anche quella arbustiva.

## Boschetti

Formazioni seminaturali di piante arboree ed arbustive aventi caratteristiche fisionomiche analoghe a quelle dei boschi ma superficie inferiore ai 2000 mq o profondità inferiore ai 25 m.

## Parco regionale di Montevécchia e della Valle del Curone - Montevécchia (LC)

Regolamento per la realizzazione di strutture precarie finalizzate alla manutenzione dei terreni agroforestali nel territorio del Parco regionale di Montevécchia e Valle del Curone. In attuazione dell'art. 11, comma 2 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al piano territoriale). Approvato con delibera Comunità del Parco n. 19 del 14 dicembre 2015

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE  
E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento reca le disposizioni per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli attrezzi e dei materiali utili alla conduzione del fondo, al fine di facilitare la pratica di coltivazioni tradizionali, la manutenzione dei terreni agroforestali, il recupero del paesaggio rurale tradizionale, il risanamento di condizioni di degrado paesaggistico nel territorio del Parco regionale di Montevécchia e Valle del Curone, in attuazione

dell'art. 11, comma 2 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale) ed in conformità all'art 62 comma 1 bis della l.r. 12/2005;

2. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20 della l. 86/1983.

3. Il regolamento si applica esclusivamente nella Zona agricola di collina di cui all'art. 30 delle NTA e nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all'art. 43 delle NTA del PTC del Parco, così come individuate dalla tavola 1 del Piano territoriale di Coordinamento (omissis), fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;

4. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti, gli adempimenti procedurali per l'ottenimento delle autorizzazioni, le esclusioni, le limitazioni e gli obblighi.

## ART. 2 - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

1. L'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle strutture precarie finalizzate alla manutenzione dei terreni agroforestali di cui al presente regolamento può essere rilasciata esclusivamente a coloro che conducono fondi agricoli in cui siano messe in atto coltivazioni tradizionali, previa dimostrazione di detta qualità di conduttori. Si intendono per coltivazioni tradizionali erbe officinali ed aromatiche, coltivazioni orticole, vigneto destinato al consumo familiare, coltivazioni arboree sparse o piccoli frutti, coltivati in piccoli appezzamenti, distribuiti sul fondo. La coltivazione dei fondi caratterizzati esclusivamente da prato da sfalcio e/o da pascolo, da bosco, da vigneto specializzato meccanizzabile, da seminativo o da colture florovivaistiche non rientra tra quelli per cui vi possa essere necessità di realizzare strutture finalizzate alla loro manutenzione. Il regolamento si riferisce ad attività agricole imprenditoriali e non imprenditoriali, che abbiano necessità di installare piccole strutture funzionali alla coltivazione ed alla manutenzione del territorio.

2. In presenza delle coltivazioni di cui al precedente comma, le strutture finalizzate alla manutenzione dei terreni agroforestali, devono avere le seguenti dimensioni massime:

- superficie massima del manufatto sino a mq 5,00, in presenza di una superficie minima coltivata di mq 1500 nella Zona agricola della Collina terrazzata;
- superficie massima del manufatto sino a mq 8,00, in presenza di una superficie minima coltivata di mq 3000 nella Zona agricola della Collina terrazzata;
- superficie massima del manufatto sino a mq 5,00, in presenza di una superficie minima coltivata di mq 3000 nella Zona agricola di collina;
- superficie massima del manufatto sino a mq 8,00, in presenza di una superficie minima coltivata di mq 5000 nella Zona agricola di collina;

Il fondo deve avere caratteristiche di continuità. Nel caso di porzioni non direttamente confinanti, la continuità tra le varie parti si realizza se queste ultime non distano più di 200 m tra loro. Per il conseguimento delle superfici minime in conduzione non possono essere computate aree all'interno di zone recintate di pertinenza di edifici.

3. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 è subordinato a:

- Dimostrazione della disponibilità dei fondi per almeno cinque anni;
- Rimozione di eventuali strutture precarie esistenti non autorizzate;
- Presentazione da parte del richiedente di un programma di coltivazione del fondo su base quinquennale, da assentire da parte dell'Ente;
- Sottoscrizione di un atto di impegno di durata quinquennale, da annotarsi in apposito registro istituito presso il Parco, che garantirà la rimozione della struttura al termine dell'uso o per la grave violazione delle disposizioni del presente regolamento.

## ART. 3 - REGOLE GENERALI

1. L'installazione dei manufatti non deve comportare modifica morfologica dei luoghi e realizzazione di nuova viabilità; nella scelta della localizzazione devono essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottare opportune forme di mitigazione visiva; la localizzazione deve essere tale che i limiti superiori delle coperture non superino le linee di crinale; è

## Serie Avvisi e Concorsi n. 27 - Mercoledì 06 luglio 2016

vietata la localizzazione in prossimità di formazioni ripariali, impervi e scoli naturali delle acque e in prossimità di elementi del paesaggio rurale tradizionale (scalinata, lavatoi, fontane, edicole votive...) meritevoli di conservazione;

2. Stante l'elevato valore paesaggistico, la particolare vulnerabilità, la perceibilità delle aree e il valore storico testimoniale è vietata la realizzazione di strutture per la conduzione dei fondi nelle aree indicate nell'allegata cartografia (*omissis*), anche se ricomprese nella Zona agricola di collina di cui all'art. 30 delle NTA e nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all'art. 43 delle NTA del PTC del Parco;

3. I manufatti devono essere realizzati in conformità agli schemi costruttivi allegati (*omissis*); devono essere realizzati esclusivamente in legno, ed avere superficie massima di mq 5,00 (schema 1) (*omissis*) e mq 8,00 (schemi 2 e 3) (*omissis*), con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 2, da calcolarsi al filo dei tamponamenti esterni; le pareti esterne non possono essere realizzate con tronchi o mezzitronchi, ma esclusivamente con tavolame a doghe orizzontali e non possono essere tinteggiate con vernici coprenti; è ammesso l'uso di impregnanti e protettivi in tinta neutra; la copertura deve essere realizzata in laterizio «effetto coppo», di spessore limitato alle mere esigenze strutturali; la lattoneria può essere in rame o lamiera zincata tinteggiata marrone testa di moro; le aperture esterne devono essere limitate ad una porta o accesso carrabile e ad una finestra per consentire il riscontro d'aria; non è consentita la realizzazione di lucernari; le chiusure devono essere in legno; il pavimento interno può essere realizzato esclusivamente in terra battuta, in ghiaietto o in tavolato in legno, con divieto di realizzare platee in calcestruzzo o simili; non sono consentiti allacciamenti tecnologici di sorta e servizi; i manufatti non possono essere provvisti di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché temporaneo. Il manufatto, qualora sia realizzato su di un terrazzamento di profondità inferiore a mt 5, per un migliore inserimento paesaggistico, dovrà essere localizzato in prossimità dell'alzata del terrazzamento e in tal caso dovranno essere adottati gli schemi costruttivi n. 1-2 (*omissis*); in ogni caso è da escludere la possibilità di realizzare la struttura sul ciglio del terrazzamento.

4. Eventuali serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana devono essere adeguatamente schermati sotto il profilo estetico, preferibilmente con soluzioni naturali.

## ART. 4 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per la realizzazione della struttura ha durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno. Trascorso tale periodo, può essere richiesto all'Ente Parco il mantenimento del manufatto, qualora lo stesso si dimostri ancora necessario alla conduzione del fondo.

2. L'Ente Parco verifica la sussistenza dei presupposti ed il mantenimento degli impegni assunti da parte del conduttore;

3. Qualora le attività di coltivazione del fondo che hanno determinato l'esigenza di realizzare il manufatto siano cessate da almeno due annate produttive, il proprietario e il conduttore sono tenuti a provvedere a proprie cure e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato naturale dei luoghi, a pena dell'utilizzo della cauzione versata per ottenere la rimozione coattiva della struttura.

## ART. 5 - SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette a quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, della l.r. 86/83, con salvezza del concorso di altre norme di settore.

**Parco regionale di Montevocchia e Valle del Curone - Montevocchia (LC)**  
**Regolamento per la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio di prodotti agricoli nel territorio del Parco regionale di Montevocchia e Valle del Curone. In attuazione dell'art. 13, comma 3 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al piano territoriale). Approvato dal delibera Comunità del Parco n. 20 del 14 dicembre 2015**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, reca le disposizioni per la realizzazione del-

le strutture aperte per il ricovero provvisorio di animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli nel territorio del Parco regionale di Montevocchia e Valle del Curone, in attuazione dell'art. 13, comma 3 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale) e in conformità all'art. 60 della l.r. 12/2005.

2. Il presente regolamento si applica esclusivamente nella Zona agricola di collina di cui all'art. 30 delle NTA, nella Zona agricola della Collina del Parco Naturale di cui all'art. 42 delle NTA e nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all'art. 43 delle NTA del PTC del Parco, così come individuate dalla tavola 1 del Piano territoriale di Coordinamento (*omissis*), fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Stante l'elevato valore paesaggistico, la particolare vulnerabilità, la perceibilità delle aree e il valore storico testimoniale è vietata la realizzazione di strutture per il ricovero provvisorio di animali nelle aree indicate nell'allegata cartografia (*omissis*), anche se ricomprese nelle Zone di cui sopra.

3. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei nuovi manufatti, gli adempimenti procedurali per l'ottenimento delle autorizzazioni, le limitazioni e gli obblighi e gli ambiti di esclusione.

4. Le strutture aperte per il ricovero provvisorio degli animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli si configurano come strutture temporalmente precarie, volte alla gestione di determinate fasi dell'allevamento di parte dei capi dell'azienda, quindi lo stazionamento stagionale e temporaneo degli animali durante l'anno o lo stoccaggio di prodotti agricoli.

5. Le coperture temporanee e precarie di cui all'art. 13 comma 1 delle NTA del PTC sono da intendersi esclusivamente finalizzate alla protezione di colture, con rimozione stagionale.

## ART. 2 - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LA REALIZZAZIONE

1. L'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli nella Zona agricola di collina di cui all'art. 30 delle NTA, nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all'art. 43 delle NTA e nella Zona agricola della Collina del Parco Naturale di cui all'art. 42 delle NTA del PTC del Parco, così come individuate dalla tavola 1 del Piano territoriale di Coordinamento (*omissis*), può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 60 comma 1 della l.r. 12/2005 in attività e operanti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della richiesta.

2. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, fermo restando l'intervento della Soprintendenza, è subordinato a:

- Dimostrazione della disponibilità giuridica del fondo, per almeno cinque anni; concorrono a determinare le superfici minime di cui al successivo art. 4 esclusivamente terreni ricompresi entro il perimetro del Parco e non già asserviti per la realizzazione di altre strutture agricole, ai sensi dell'art. 59/60 della l.r. 12/2005;
- Rimozione di eventuali strutture non autorizzate presenti nell'area di intervento;
- Accertamento da parte dell'Ente Parco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola e verifica dell'effettiva esigenza del manufatto in relazione alla conduzione dell'attività agricola, mediante l'esame del fascicolo aziendale;
- Presentazione da parte del richiedente di un programma di gestione aziendale che dimostri l'esigenza del ricovero provvisorio per animali o dello stoccaggio dei prodotti;
- Sottoscrizione di un atto di impegno di durata quinquennale, anche relativo al rispetto del vincolo di destinazione d'uso, e della precarietà, secondo uno schema che verrà messo a disposizione dagli Uffici del Parco per agevolare gli interessati, da trascriversi in Conservatoria a cura e spese del proponente, ove sia previsto il divieto di altro utilizzo, il vincolo di asservimento di superficie e l'accettazione anticipata della rimozione in danno, in caso di inottemperanza all'impegno stesso e alle disposizioni del regolamento.

## ART. 3 - REGOLE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE

1. L'installazione dei manufatti non deve comportare modifica morfologica dei luoghi; nella scelta della localizzazione devono essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva; nelle